

Sentenza: n. 205 del 5 luglio 2016 2016

Materia: bilancio e finanza pubblica

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Parametri invocati: articoli 2, 3, 5, 97, 117, 118, 119 e del principio di leale collaborazione di cui all'articolo 120 della Costituzione

Ricorrente: Regione Veneto

Oggetto: articolo 1, commi 418, 419, 451, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2015).

Esito: infondatezza della questione

Estensore nota: Caterina Orione

Sintesi: Le disposizioni impugnate, con due distinti ricorsi riuniti dalla Corte per oggetto parzialmente comune, prevedono una riduzione diversificata nella misura della spesa corrente per un triennio dal 2015 al 2017, poi prorogato al 2018, per province e città metropolitane, le quali versano in un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'ammontare delle risorse pari ai risparmi di spesa. Qualora ciò non avvenisse, il recupero delle somme dovute a titolo di contributo alla finanza pubblica, è previsto con prelievo dai versamenti dell'imposta delle assicurazioni contro la responsabilità civile o in caso di in capienza di questi, dai versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione.

La ricorrente ritiene che tale manovra di contenimento della spesa pubblica sia posta in violazione delle prerogative costituzionali afferenti agli enti di area vasta, in quanto privi di ragionevolezza, proporzionalità, discriminatori e che pertanto minerebbe sostanzialmente l'autonomia di spesa degli enti territoriali, i quali non potrebbero gestire le funzioni pubbliche loro attribuite, compromettendo il buon andamento della pubblica amministrazione. In ragione di quanto sopra riportato sinteticamente, la Regione Veneto rileva che il complesso delle disposizioni impugnate è in palese contraddittorietà con il percorso di riforma degli enti locali delineato con la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) in quanto esse disegnano un quadro lesivo e deteriore rispetto al loro rango costituzionale di componenti essenziali della Repubblica, della capacità e responsabilità degli enti di area vasta, sulla base di tagli generalizzati che non consentirebbero l'esercizio delle loro funzioni.

La Corte non valuta fondate le censure avanzate. Ricordata la legittimazione delle regioni a denunciare le prerogative costituzionali degli enti locali, la Corte rileva in particolare che quando si lamenta la violazione dell'art. 119, quarto comma, Cost. per impossibilità di esercizio delle funzioni degli enti territoriali, deve comunque essere fornita la prova di tale impossibilità, *cioè del fatto che la norma legislativa contestata produce uno squilibrio finanziario eccessivo a danno degli enti stessi*. Gli elementi probatori forniti dalla ricorrente sono valutati inconferenti e privi della valenza documentale richiesta a sostegno della presunta violazione del parametro invocato ed in ogni caso la Corte ribadisce *che le norme incidenti sull'assetto finanziario degli enti territoriali non possono essere valutate in modo "atomistico", ma solo nel contesto della manovra complessiva, che può comprendere norme aventi effetti di segno opposto sulla finanza delle regioni e degli enti locali (ex multis, sentenze n. 82 del 2015, n. 26 del 2014, n. 27 del 2010, n. 155 del 2006, n. 431 del 2004).*

Per ciò che attiene alla riduzione di spese degli enti locali ed al trasferimento del relativo ammontare al bilancio dello Stato, la Corte ritiene che questa debba essere ricondotta al complessivo processo di riforma delineato dalla legge 56/2014 che ha previsto un disegno unitario della complessa operazione di riallocazione delle funzioni, sia dettandone direttamente un'analitica disciplina, sia prevedendo successivi atti statali diretti a stabilire i criteri di individuazione delle risorse da trasferire e ad adeguare la legislazione sulla finanza degli enti territoriali, nel rispetto del criterio secondo il quale *«le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali esono attribuite ai soggetti che subentrano nelle funzioni trasferite, in relazione ai rapporti attivi e passivi oggetto della successione, compresi i rapporti di lavoro e le altre spese di gestione. Per cui il trasferimento delle risorse risparmiate forzosamente deve essere considerato uno specifico passaggio per la riassegnazione futura delle risorse da detti enti ai nuovi soggetti ad essi subentranti nelle funzioni riallocate, vicenda la cui gestione deve necessariamente essere affidata allo Stato (sentenze n. 159 del 2016 e n. 50 del 2015).*

Pertanto la finalità di efficienza del disposto contenimento della spesa pubblica è connesso al processo di attuazione della riforma degli enti locali, per cui si è in presenza di un processo di riordino delle funzioni e delle relative risorse agli enti che subentreranno nell'esercizio di esse. La Corte richiama la propria giurisprudenza *“nel «processo riorganizzativo generale delle Province che potrebbe condurre alla soppressione di queste ultime per effetto della riforma costituzionale attualmente in itinere [...] l'esercizio delle funzioni a suo tempo conferite – così come obiettivamente configurato dalla legislazione vigente – deve essere correttamente attuato, indipendentemente dal soggetto che ne è temporalmente titolare e comporta, soprattutto in un momento di transizione caratterizzato da plurime criticità, che il suo svolgimento non sia negativamente influenzato dalla complessità di tale processo di passaggio tra diversi modelli di gestione» (sentenza n. 10 del 2016.)*